

44/21



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN VENEZIA
SEZIONE CIVILE

in persona dell'Avv. Nadia Santambrogio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sul ruolo generale di questo Ufficio al n. 3318/2015 e promossa

da

██████████, nata il ██████████ a Venezia e residente in Venezia-Mestre, v. ██████████ rappresentata e difesa dagli a ██████████ entrambe del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in Treviso, ██████████ il tutto come da procura allegata all'atto di citazione,

attrice

contro

██████████, con sede legale in Milano, v. ██████████ in persona del procuratore speciale avv. ██████████, rappresentata e difesa dagli avv. ██████████, entrambi del Foro di Verona, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ██████████ in Venezia-Mestre, ██████████ il tutto come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,

convenuta

nonché contro

COMUNE DI TREVISO, C.F. 83007310263, con sede in Treviso, via Municipio n. 16, in persona del sig. Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Antonello Coniglione e Giampaolo

SENTENZA N. 44/21

Cron. n. 1089/21

Repertorio N.: /

N. Reg. Gen.:

3318/2015

Spedita il:

14/11/2017

Sentenza depositata in cancelleria il

02 FEB 2021

diritto di [redacted] a
procedere ad esecuzione forzata in forza delle cartelle esattoriali indicate in
atti;

- Accertata e dichiarata l'illegittimità della comunicazione preventiva impugnata
per intervenuta prescrizione quantomeno di una parte delle somme oggetto dell'atto
di riscossione dichiarare l'inesistenza del diritto di [redacted]
[redacted], a procedere ad esecuzione forzata in forza
delle cartelle esattoriali indicate in atti;

- Accertato e dichiarato, che in quanto atto recettizio, il provvedimento
odiernamente impugnato doveva essere notificato e non semplicemente spedito a
mezzo del servizio postale; accertata e dichiarata dunque la violazione delle
disposizioni disciplinanti il procedimento di notifica; dichiarare la nullità
della comunicazione impugnata per l'inesistenza giuridica della notifica
dichiarare l'inesistenza del diritto di [redacted]
[redacted] a procedere ad esecuzione forzata in forza delle cartelle
esattoriali indicate in atti;

In ogni caso.

- Ordinare la cancellazione del fermo disposto senza spese per la ricorrente
(Cass. 3.8.2005, n. 16262) con capo della sentenza da dichiararsi provvisoriamente
esecutivo al fine di escludere ulteriori danni in capo alla stessa.

- Dichiarare estinta l'obbligazione di pagamento nei confronti degli Enti
impositori e dell'Ente esattore per quanto attiene i crediti del [redacted]
e del [redacted] per la intervenuta prescrizione ad esigere.

- con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, e con distrazione in
favore dell'A [redacted] la quale si dichiara antistataria.

Per parte convenuta [redacted]

In via preliminare di merito: accertata la totale estraneità di [redacted]
[redacted] in ordine alle doglianze sopra specificate al punto 1, dichiararsi il
difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione e,
conseguentemente, l'improcedibilità e/o inammissibilità delle censure svolte
dall'attore.

Nel merito: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di [redacted]
[redacted] in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Con vittori di spese diritti e onorari.

Per parte convenuta Comune di Treviso

Nel merito: respingere integralmente le domande tutte avanzate dalla signora [REDACTED] nei confronti del Comune di Treviso, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.

Per parte convenuta [REDACTED]

Si chiede il rigetto dell'opposizione proposta dalla debitrice [REDACTED], in quanto del tutto destituita di fondamento giuridico.

Con ogni statuizione anche in merito alla rifusione delle spese di giudizio.

Motivi di fatto e di diritto

1. Il fatto e il processo.

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 30/10/2015 la sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED]

[REDACTED] della [REDACTED], [REDACTED] Comune di Treviso, il Comune di [REDACTED] al fine di ottenere la declaratoria di nullità, annullabilità e invalidità del preavviso di fermo amministrativo n. [REDACTED]

A fondamento delle proprie pretese l'attrice assumeva in fatto di aver ricevuto in data 03/09/2015, da parte di E. [REDACTED] il preavviso di fermo amministrativo n. [REDACTED] con il quale la si avvisava che risultava insoluto l'importo di € 2.727,15, dovuto in forza delle seguenti cartelle esattoriali:

- n. [REDACTED] del 01/03/2013,
- n. [REDACTED] del 22/06/2012, ente impositore [REDACTED]
- n. [REDACTED] del 23/11/2012, ente [REDACTED]
- n. [REDACTED] del 18/10/2012, ente impositore [REDACTED]
- n. [REDACTED] del 04/04/2015, ente impositore [REDACTED]
- n. [REDACTED] del 06/06/2015, ente impositore [REDACTED]
- n. [REDACTED] del 06/06/2015, ente impositore [REDACTED],

e che in caso di mancato pagamento nei termini indicati sarebbe stata attivata la procedura di fermo dell'automobile di sua proprietà [REDACTED], targata [REDACTED].

Ciò premesso, la sig.ra [REDACTED] eccepiva la nullità e/o l'illegittimità del suddetto preavviso di fermo per omessa notifica delle cartelle esattoriali ad esso presupposte, per mancanza o insufficienza della motivazione, per intervenuta prescrizione del credito, per la natura non tributaria dello stesso, per essere

l'oggetto del preavviso di fermo un bene strumentale all'attività lavorativa e, infine, per vizio di notifica dello stesso atto opposto.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/01/2016 si costituiva in giudizio [REDACTED], la quale contestava integralmente le argomentazioni di parte attrice eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente all'eventuale prescrizione maturata prima della consegna del ruolo e, in ogni caso, confermava la legittimità del proprio operato.

Si costituivano in giudizio anche il Comune di Treviso e il [REDACTED], con memorie difensive depositate rispettivamente in data 30/12/2015 e 16/12/2015, i quali, ognuno per quanto di propria competenza, dichiaravano di aver legittimamente e tempestivamente svolto gli adempimenti previsti per la fase ante iscrizione a ruolo del credito.

Nessuno si costituiva per il [REDACTED] (il quale si limitava ad inviare una nota illustrativa di quanto svolto relativamente al credito di sua competenza) e per il [REDACTED] e pertanto i predetti devono essere considerati contumaci.

La causa veniva istruita esclusivamente mediante la produzione documentale.

2. Le ragioni della decisione.

Con il primo motivo di opposizione l'attrice ha dedotto la nullità del preavviso di fermo per omessa notifica delle cartelle esattoriali poste a fondamento dello stesso.

E [REDACTED] ha replicato alla suddetta argomentazione affermando che tutte le cartelle esattoriali prodromiche al preavviso di fermo qui opposto sono state regolarmente notificate alla sig.ra [REDACTED] e a sostegno della propria asserzione ha prodotto gli estratti di ruolo e le ricevute di ritorno.

Tuttavia tale documentazione non è sufficiente a soddisfare l'onere probatorio spettante ad [REDACTED] relativamente all'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali.

Come correttamente osservato dall'attrice, nessuna delle cartelle esattoriali poste a fondamento del preavviso di fermo amministrativo è stata prodotta in giudizio.

La suddetta circostanza non consente di ritenere provata l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali in quanto, come più volte precisato dalla Corte di Cassazione sin dall'ordinanza n. 18252/2013, non è sufficiente per il concessionario produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita al debitore, ma è necessario

esibire copia integrale della cartella esattoriale asseritamente inviata al fine di poter verificare l'integrità dell'atto e la corrispondenza tra l'originale e la copia notificata.

Solo la verifica della sussistenza delle predette circostanze unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata, la quale attesta l'iter notificatorio svolto, consentono di valutare se la notifica della cartella esattoriale è stata validamente effettuata.

Tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 26, comma 4, DPR n. 602/73 il quale recita testualmente: "il Concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".

Né la cartella esattoriale può ritenersi validamente sostituita dagli estratti di ruolo atteso che il cosiddetto "estratto di ruolo" è un elaborato informatico che riproduce gli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale e pertanto, se è idoneo a provare l'entità e la natura del credito azionato, non dimostra affatto che la cartella di pagamento è stata consegnata al debitore.

In conclusione: la mancata produzione in giudizio delle cartelle esattoriali che si asserisce essere state notificate non consente di ritenere provata l'avvenuta notifica delle stesse.

Ciò è sufficiente a rendere nulla la comunicazione preventiva del fermo amministrativo impugnata, quale atto conseguente di atti nulli.

Accertata la nullità della notifica delle cartelle esattoriali, va da sé l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito di € 216,56 portato dall'estratto di ruolo riferito alla cartella esattoriale

(ente impositore [redacted] relativa a due violazioni della L.R. 25/1998, in quanto dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che i due fatti illeciti risalgono al 2003 e che per entrambe le violazioni l'unico atto interruttivo intervenuto è l'ordinanza ingiunzione notificata nel 2008.

La prescrizione quinquennale è intervenuta altresì per il credito di € 151,11 (ente impositore: [redacted]) indicato nell'estratto di ruolo riferito alla cartella esattoriale [redacted] in quanto, a fronte del fatto che l'illecito è stato contestato nel 2008, non vi è prova di alcun atto interruttivo intervenuto successivamente.

Per tutti i motivi di cui sopra, deve dichiararsi la nullità del preavviso di fermo amministrativo opposto, in ragione della nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali poste a fondamento dello stesso, e l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati negli estratti di ruolo riferiti alle cartelle esattoriali n. 1.205,00 (ente impositore: Comune di Venezia) e n. 1.205,00 (ente impositore: Comune di Treviso).

In applicazione dei principi di cui agli artt. 91 e segg. c.p.c. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto, ritenuta soccombente Equitalia Nord S.p.a. (attesa la nullità degli atti dalla stessa posti in essere), le stesse devono essere poste a suo carico.

Ciò premesso le spese di lite vengono liquidate, in ragione del valore della causa e dell'attività processuale svolta e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in € 1.205,00 per compenso professionale, oltre le spese generali nella misura del 15%, più gli oneri accessori di legge, più € 163,50 quale rimborso delle spese esenti documentate, in favore di parte attrice; in € 1.205,00 per compenso professionale, oltre le spese generali nella misura del 15%, più gli oneri accessori di legge in favore del convenuto Comune di Venezia; in € 1.205,00 per compenso professionale, oltre le spese generali nella misura del 15%, più gli oneri accessori di legge in favore del convenuto Comune di Treviso.

P.Q.M.

il giudice di pace di Venezia,

in accoglimento della domanda di parte attrice,

- dichiara nulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. [redacted] del 14/08/2015;

- ordina la cancellazione del fermo disposto senza spese per la sig.ra [redacted]

- dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati negli estratti di ruolo riferiti alle cartelle esattoriali n. [redacted] (ente impositore: Comune di Venezia) e n. [redacted] (ente impositore: Comune di Treviso);

- condanna [redacted] a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in € 1.205,00 per compenso professionale, oltre le spese generali nella misura del 15%, più gli oneri accessori di legge, più € 163,50 quale rimborso delle spese esenti documentate

disponendone la distrazione in favore dell'av. [redacted] che si è dichiarata
antistataria;

- condanna [redacted] a Riscossione a
rifondere al [redacted] le spese di lite che liquida in € 1.205,00 per
compenso professionale, oltre le spese generali nella misura del 15%, più gli
oneri accessori di legge;

- condanna [redacted] - Riscossione a
rifondere al Comune di Treviso le spese di lite che liquida in € 1.205,00 per
compenso professionale, oltre le spese generali nella misura del 15%, più gli
oneri accessori di legge.

- sentenza esecutiva ex lege.

Venezia, 14/11/2017

Il Giudice di Pace

dot. ssa Nadia Santambrogio

(Avv. N. 8/11/15/RO/RO)

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI VE DEPOSITATO
02 FEB. 2021
IL CANCELLIERE Gaetana FIORE